

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

546° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
7 ^a - Istruzione	»	8
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	13
11 ^a - Lavoro	»	22

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	24
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	33
Questioni regionali	»	29

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	36
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	37
10 ^a - Industria - Pareri	»	40

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	42
--------------------	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)
12^a (Igiene e sanità)**

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

40^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI*

Intervengono il ministro per gli affari sociali Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Esame dello schema di testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162)

Riferisce, in luogo del senatore Casoli, il presidente COVI ricordando anzitutto che, con l'articolo 37 della recente legge n. 162, il Governo è stato delegato ad emanare un testo unico delle vigenti disposizioni in tema di tossicodipendenze, quali risultano dalla legge n. 685 del 1975, dalla legge n. 297 del 1985, dalla legge 176 del 1988, dalla menzionata novella (del 26 giugno 1990) e dal codice di procedura penale. Il ricordato articolo 37 prevede l'emissione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di testo unico entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio.

Nel merito dell'articolato sottoposto al vaglio delle Commissioni riunite, il Presidente Covi rileva trattarsi di un testo il quale - ad un primo esame, forzatamente sommario stante il tempo ristretto a disposizione - sembra avere natura strettamente compilativa. Solo in due casi le norme all'esame provvedono a correggere incongruenze della legge n. 162: nell'articolo 127, comma 6, dove il numero dei membri della Commissione per l'esame istruttorio dei progetti viene coerentemente stabilito in sette, quanti sono i campi di intervento successivamente nominati nella stessa disposizione, più il Presidente; e

nella norma relativa alle abrogazioni, dalla quale viene espunto l'erroneo riferimento all'articolo 446 del codice penale che - nella formulazione dettata dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge n. 462 dello stesso anno - concerne ora la confisca obbligatoria nei casi di avvelenamento di acque e sostanze, di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose in danno della pubblica salute, di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: fattispecie, queste, tutte estranee alla materia degli stupefacenti e per le quali non vi era alcuna intenzione abrogativa.

Il ministro JERVOLINO RUSSO conferma la natura squisitamente compilativa del testo unico, del resto esplicitamente sancita dalla legge, cui gli uffici legislativi ministeriali si sono rigorosamente attenuti. Senza soffermarsi ulteriormente sull'evidente utilità per gli operatori di una raccolta organica delle norme in tema di stupefacenti, e concordando con l'esposizione introduttiva del presidente Covi, il rappresentante del Governo ribadisce l'esigenza che le Commissioni riunite si pronuncino sul testo; il loro parere costituirà infatti il necessario supporto politico del futuro decreto presidenziale, per il quale il Governo acquisirà, ai primi di settembre, anche il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato.

Il presidente COVI fa presente che è necessario sospendere la seduta per dar modo ai componenti delle Commissioni di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

Il senatore BERLINGUER prospetta l'opportunità di togliere ora la seduta per riprendere la discussione domani alle ore 15, dando così ai senatori il tempo minimo indispensabile per formarsi un'opinione sullo schema di testo unico.

Dopo un intervento del senatore CONDORELLI, le Commissioni riunite concordano con la proposta del senatore Berlinguer, ed il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Pollice: Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche (436)

Mancino ed altri: Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244)

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2354, con assorbimento dei nn. 436 e 1244)

Riprende la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ELIA dà lettura del parere pervenuto da parte della Commissione bilancio, favorevole a condizione che il comma 1 dell'articolo 18 venga riformulato secondo una diversa clausola di copertura, che viene indicata nel parere stesso.

Sempre da parte della Commissione bilancio viene osservato che non è accettabile un diverso trattamento degli indennizzi alle vittime a seconda dell'evento criminoso che le ha provocate.

Il relatore CABRAS non giudica fondata tale ultima osservazione, giacchè il disegno di legge compie un'opera di omologazione fra i trattamenti, equiparando le vittime del terrorismo a quelle della

criminalità organizzata. Tali eventi comunque giustificano un trattamento differenziato rispetto ad altri avvenimenti luttuosi.

Il presidente ELIA propone quindi di emendare il comma 1 dell'articolo 18, secondo la formulazione proposta nel parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva tale proposta e conseguentemente l'articolo 18 nel testo emendato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GALEOTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista in quanto il disegno di legge rappresenta un atto di giustizia e di solidarietà.

Il senatore BOATO auspica che la Camera dei deputati possa approvare definitivamente il provvedimento in tempi rapidi; la riparazione nei confronti delle vittime del terrorismo costituisce una condizione indispensabile per l'uscita definitiva dagli «anni di piombo». Il superamento di questa fase - si augura l'oratore - potrebbe consentire anche di affrontare i problemi relativi alla concessione dell'indulto ai responsabili di taluni reati di terrorismo. Appare inoltre giustificata l'estensione dei benefici anche alle vittime della criminalità organizzata, che per certi versi è ancora più drammatica.

Il senatore ACONE dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista, osservando che il provvedimento giunge forse in ritardo, rispetto alle esigenze delle vittime, a cui va la piena solidarietà di tutta la comunità nazionale per il sacrificio subito durante un'epoca così dolorosa per la storia democratica del paese.

Il senatore MURMURA, dichiarando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, osserva che il provvedimento rappresenta un atto di giustizia e auspica che vengano finalmente identificati i responsabili delle stragi terroristiche, anche attraverso il costante impegno della magistratura e delle forze dell'ordine.

Il senatore PONTONE osserva che il provvedimento costituisce un'opportuna inversione di tendenza rispetto ad una linea rivolta a considerare, attraverso una legislazione premiale, più i responsabili che le vittime delle azioni terroristiche.

Il sottosegretario COCO si augura che al più presto anche la Camera dei deputati possa approvare il provvedimento; rileva, in proposito, che un altro disegno di legge approvato dal Senato sulla materia - quello relativo all'esclusione del segreto di Stato nei procedimenti per reati di terrorismo e di strage - ha incontrato alcune difficoltà presso l'altro ramo del Parlamento, le quali ne hanno impedito l'approvazione prima del decimo anniversario della strage di Bologna e quindi prima della

pausa estiva. Anche per questo motivo assume una particolare rilevanza il voto unanime che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il presidente ELIA manifesta compiacimento per l'unanimità di consensi con cui il provvedimento perviene all'approvazione; si augura che alla ripresa dei lavori la Camera dei deputati possa concludere l'*iter* del disegno di legge, che la 1^a Commissione, anche rinunciando ad apportare alcuni miglioramenti di carattere tecnico, ha voluto rapidamente definire.

Il senatore BOATO raccomanda al Governo di fornire un'adeguata pubblicità al provvedimento, una volta divenuto legge, in modo da consentire agli interessati di presentare le relative domande in tempo utile.

Si associano a tale raccomandazione, che il sottosegretario Coco dichiara di accogliere con favore, il relatore CABRAS e il presidente ELIA.

La Commissione quindi, all'unanimità, approva il disegno di legge n. 2354 nel suo complesso. Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 436 e 1244.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA esprime la propria soddisfazione per il proficuo ed intenso lavoro svolto dalla Commissione nel corso degli ultimi mesi. Rivolgendosi ai colleghi un cordiale augurio, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nei giorni 18-21 settembre, secondo quanto deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore MANZINI, il quale dichiara di condividere quanto già sostenuto da altri in ordine al problema della competenza primaria della Commissione in materia di emittenza radiotelevisiva: quest'ultima, infatti, costituisce lo strumento più importante per la diffusione e la formazione culturale di un Paese.

Passando all'esame del provvedimento, osserva che il sistema bicamerale può condurre al miglioramento dei testi legislativi, nella misura in cui il Parlamento riesca ad esaminarli senza condizionamenti di sorta; in questo caso, invece, sia le interferenze di fonte partitica che quelle provenienti dal mondo economico sono state fortissime ed hanno forse distolto l'attenzione dalle questioni più importanti attinenti alla materia. In larga misura si è quindi soltanto tentato di difendere posizioni precostituite o, peggio ancora, equilibri finanziari che non si riteneva opportuno danneggiare.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato sono in parte positive e in parte negative. Riguardo alle prime, egli sottolinea con soddisfazione che il testo approvato dalla Camera migliora quanto già previsto dal Senato in ordine ad una maggiore difesa dei minori dei confronti del potere di interferire nelle loro coscienze proprio della pubblicità. Il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie durante la programmazione di cartoni animati costituisce inoltre un messaggio educativo anche nei confronti dei genitori, affinché non sottovalutino l'influenza che sul piano formativo ed educativo può avere la pubblicità.

Altra modifica rilevante e sicuramente positiva è la conferma della difesa della produzione cinematografica europea e italiana, pur se a suo avviso la riserva è ancora troppo timida per contrastare la penetrazione della produzione nordamericana, che rischia di obliterare le radici culturali europee. Ugualmente opportuno è il sostegno alla rete radiofonica viceversa è necessario un provvedimento *ad hoc* per le emittenti televisive locali, attualmente penalizzate stante la loro sudditanza al gruppo Fininvest. Infine con gli articoli 17 e 37 si rende più trasparente il panorama societario del settore.

Il senatore Manzini prosegue osservando che le modifiche della Camera dei deputati hanno peraltro peggiorato il testo licenziato dal Senato in vari aspetti. Prima di tutto si applica in modo diverso la normativa CEE sulle interruzioni pubblicitarie; in secondo luogo, aspetto peraltro non sufficientemente approfondito neanche dal Senato, le norme sulla raccolta della pubblicità permettono il permanere di una situazione di squilibrio tra il polo pubblico e quello privato dominante. La questione più delicata, che ha provocato addirittura le dimissioni di cinque ministri, della data di adeguamento alle direttive CEE suscita le maggiori perplessità e sicuramente provocherà la condanna in sede di giustizia comunitaria.

In sostanza, il dibattito intorno al provvedimento sarebbe stato diverso se non esistesse una situazione di fatto che vede due poli dominanti, uno pubblico e l'altro privato, disporre già di tre canali nazionali ciascuno; diversamente il problema del pluralismo delle voci si sarebbe affrontato in modo diverso, più consona ad un assetto democratico delle comunicazioni di massa. Egli comunque, come il senatore Arfè, non ritiene che il provvedimento possa chiudere il discorso sui problemi dell'emittenza radiotelevisiva, poichè il settore subisce tante e così celeri innovazioni da impegnare sicuramente nel prossimo futuro nuovamente il Parlamento.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore VESENTINI, il PRESIDENTE risponde che non potrà darsi seguito alla richiesta della Commissione che il parere sia stampato in allegato alla relazione per l'Aula, poichè, in ragione dei tempi ristrettissimi, la Commissione di merito presumibilmente otterrà l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene comunque necessario rendere note direttamente all'Assemblea le posizioni emerse nel dibattito.

Il senatore BOMPIANI si dichiara pienamente disponibile a dare conto nel parere anche delle posizioni espresse nel dibattito dalla minoranza.

Interviene poi nel dibattito il senatore MEZZAPESA, che rileva l'estrema complessità del provvedimento in esame, rispetto al quale non è possibile quindi esprimere una valutazione univoca. Anche le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati impongono giudizi differenziati, poichè, se è vero che alcune innovazioni possono considerarsi negative, ciò non può influenzare il giudizio complessivo,

poichè occorre comunque riconoscere che finalmente si definisce una regolamentazione del settore. Certo ognuno può sostenere che il provvedimento è perfettibile, ma egli valuta positivamente alcuni chiarimenti di natura squisitamente giuridica, quale ad esempio la procedura di nomina del garante, ritenuta più conforme all'ordinamento costituzionale. Riguardo poi al problema delle interruzioni pubblicitarie dei programmi cinematografici, lirici e concertistici, egli riconosce che il testo del Senato era sicuramente preferibile alla nuova edizione e ricorda i modi e le ragioni per cui si era giunti a quella determinazione. Prevalse in sostanza la volontà di difendere la cultura e il diritto del cittadino di fruire dello spettacolo nella sua unità estetica, senza turbare traumaticamente e volgarmente l'emozione che un'opera di alto spessore produce nel telespettatore.

Alla Camera hanno invece prevalso ragioni di ordine economico, della cui legittimità non si discute, poichè è innegabile che il pluralismo non può che essere garantito dal supporto finanziario.

Egli ritiene però ancora valide le ragioni che prevalsero al Senato, nella convinzione che una società rivolta al miglioramento della qualità della vita non può accettare la trasmissione di opere d'arte turbate da volgari espressioni del consumismo dilagante.

Il senatore Mezzapesa ritiene opportuno che nel parere si dia voce a queste preoccupazioni, anche se nella votazione della legge prevarranno valutazioni politiche più generali, e suggerisce di confermare alcune esigenze già espresse in prima lettura: la destinazione di parte dei proventi della pubblicità alla produzione televisiva di alto livello culturale; la tutela delle fasce dei telespettatori più giovani e la promozione di forme di collaborazione tra il settore televisivo e il mondo della scuola, ricorrendo anche ad adeguate forme di facilitazioni fiscali e finanziarie.

Il senatore LONGO formula a sua volta talune osservazioni critiche sul fatto che la 7^a Commissione sia competente solo in sede consultiva sul disegno di legge n. 1138-B, benchè sia ormai evidente a tutti il carattere assunto dal mezzo radiotelevisivo nelle società moderne: esso ormai rappresenta l'agenzia di informazioni più potente ed influente sull'opinione pubblica. Sarebbe pertanto opportuno che la competenza della Commissione istruzione si estendesse a tutti gli strumenti che influiscono sulla formazione dello spirito pubblico, dal momento che l'importanza relativa della scuola e degli altri canali informativi tradizionali va scemando.

Le critiche che il Gruppo comunista ha rivolto in sede di prima lettura al disegno di legge n. 1138 - aggiunge poi - sono rafforzate dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Queste, infatti, hanno stravolto il testo in senso univocamente peggiorativo, a danno di tutte le norme volte a difendere il pluralismo e a prevenire l'emergere di posizioni oligopolistiche. Si tratta, in realtà, di un vestito cucito su misura di un soggetto chiaramente individuato, che merita le durissime critiche formulate dal presidente della FIEG. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, infatti, sembrano concepite allo scopo di rendere impossibile il rispetto delle regole e dei limiti posti dalla legge stessa: cita in particolare il caso dell'articolo 31, comma 6. In

definitiva, il testo in esame non configura affatto una riforma, ma si limita a fotografare, ed anzi a consolidare, la situazione esistente di fatto. Si tratta di una situazione pericolosa, rispetto alla quale non può essere accettata la teoria del Presidente del Consiglio, secondo il quale il quadro politico non consentirebbe di ottenere una legge migliore. Nell'auspicare infine che il Partito socialista possa un giorno liberarsi - come ha auspicato lo stesso Martelli - dai condizionamenti di Berlusconi, confida che anche il parere della maggioranza della Commissione contenga le severe critiche che il testo modificato dalla Camera sicuramente merita.

Il senatore MANCIA, intervenuto insieme al senatore Santini in sostituzione di due senatori impossibilitati a partecipare alla seduta, afferma che il Gruppo socialista intende esprimere parere favorevole, non condividendo i severi giudizi formulati sul testo in esame sia da esponenti dell'opposizione che da componenti della maggioranza. Il dibattito svoltosi in Parlamento finora ad un livello davvero ammirevole deve condurre finalmente ad approvare una legge che era attesa da ormai un quindicennio. Certamente il testo ora in esame potrebbe essere ulteriormente migliorato; ma, a quanti richiamano esempi stranieri, come quello della Francia, fa presente che la situazione radiotelevisiva in quel Paese non è certamente migliore e che l'Italia, grazie all'approvazione della legge ora in esame, sarà uno dei primi Paesi europei che abbia provveduto a dotarsi di un quadro normativo in questo delicato settore. Purtroppo all'esame di questa legge si sono sovrapposti aspetti che non hanno nulla a che fare con la radiotelevisione: lo stesso Presidente del Consiglio ha affermato, nel suo intervento al Senato, che le recenti vicende, sfociate nelle dimissioni di cinque ministri, avevano ben poco a che vedere con la legge sull'emittenza.

A tal proposito il senatore MANZINI rileva che si tratta di una opinione personale - per quanto autorevole - del Presidente del Consiglio.

Il senatore MANCIA riprende rivolgendo un appello a tutti i Gruppi affinché la legge sia approvata con sollecitudine; una volta fatto questo, si potrà pensare anche all'elaborazione di ulteriori norme più dettagliate.

L'estensore designato del parere BOMPIANI illustra la bozza di parere da lui predisposta, soffermandosi in particolare sulla concorde affermazione, formulata da tutti i Gruppi, circa l'opportunità che la 7^a Commissione acquisisca una competenza diretta in materia radiotelevisiva. Di questo mezzo, infatti, occorre trattare tenendo conto della sua natura di potentissimo strumento per la comunicazione, l'informazione e la formazione, piuttosto che dei suoi caratteri tecnologici.

Fa quindi presente che il parere, a suo avviso, dovrebbe richiamare le posizioni assunte dalla Commissione allorchè si esprime in sede consultiva nella prima lettura, al fine di porre in luce i caratteri delle variazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato. In via generale, ritiene comunque necessario che si giunga ad

approvare la legge, che rappresenta l'avvio di un processo che potrà richiedere ulteriori sviluppi. Dichiara poi di condividere in gran parte le argomentazioni svolte dal senatore Arfè, circa la necessità di approfondire i temi legati all'integrazione europea.

Nel manifestare apprezzamento per l'atmosfera serena in cui si è svolto il dibattito, durante il quale, sia pure con accenti ovviamente diversi, tanto la maggioranza quanto l'opposizione hanno segnalato gli aspetti positivi e negativi delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, conclude associandosi alle considerazioni del senatore Mezzapesa in ordine alla necessità di tutelare alcuni essenziali valori.

Successivamente, la Commissione conferisce a maggioranza l'incarico al senatore Bompiani di stendere il testo del parere, nel quale saranno riportate altresì le argomentazioni contrarie dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente.

La seduta termina alle ore 10,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

190^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì e il sottosegretario allo stesso dicastero Tempestini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

In apertura di seduta, il presidente BERNARDI dà lettura dei pareri favorevole della 6^a Commissione e favorevole con osservazioni della 2^a Commissione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3.

Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.18 e 3.19.

Il senatore VISCONTI dissente dalla decisione del Presidente per quel che riguarda gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. I primi due sono volti a prevedere l'espressione del parere delle regioni e delle province autonome in sede di definizione del contenuto del piano di ripartizione delle radiofrequenze che appare indispensabile alla luce di una lettura sistematica del nuovo articolo 3, nell'ambito del quale vengono chiamate in causa le competenze regionali in materia di piano territoriale di coordinamento. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati appare altresì opportuno sottolineare che l'utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione deve essere assicurata in primo luogo alla concessionaria pubblica.

Il presidente BERNARDI conferma la propria decisione.

Il ministro MAMMÌ sottolinea che il riferimento alle competenze regionali è pleonastico in quanto già contenuto nell'articolo e sarebbe comunque improprio inserirlo nel comma 7.

Il senatore VISCONTI, affermando che le modifiche della Camera hanno nella sostanza ridefinito il contenuto del piano, annuncia la ripresentazione in Assemblea di tali emendamenti. Illustra quindi l'emendamento 3.4, volto a sostituire il comma 11 per ripristinare la definizione di reti nazionali e locali. Illustra quindi l'emendamento 3.5 al comma 11, volto ad elevare dal 60 al 70 per cento la percentuale di diffusione nel territorio nazionale da prendere in considerazione per la definizione di esercizio in ambito nazionale. Illustra altresì l'emendamento 3.6, sempre riferito al comma 11, che intende garantire una diffusione senza disturbi del maggior numero di programmi in ciascun bacino di utenza.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 3.9, riferito al comma 12, con il quale si intende elevare dal 30 al 40 per cento la riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale dei programmi ricevibili.

Il senatore VISCONTI sottolinea il collegamento tra gli emendamenti 3.9 e 3.7 rilevando che quest'ultimo emendamento, dichiarato inammissibile, è volto a superare la formulazione proposta dalla Camera dei deputati che nella sostanza equipara semplicemente la nozione di emittente con quella di rete.

Sull'emendamento 3.7 interviene il senatore STRIK LIEVERS rilevando che, qualora la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 21 non configuri la definizione di rete locale, l'emendamento dovrebbe essere dichiarato ammissibile, essendo altrimenti il testo incompleto in un punto fondamentale.

Al riguardo il ministro MAMMÌ conferma che la definizione di rete locale è quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 21.

Il senatore VISCONTI dissente quindi dalla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.10, la cui ratio è identica a quella dell'emendamento 3.7. Al riguardo il ministro MAMMÌ ricorda che alla Camera dei deputati è il riferimento alle sole associazioni nazionali dei titolari di emittenti o reti private costituite prima del 1° luglio 1988, ai fini del parere sul piano di assegnazione delle frequenze, è stato eliminato per impedire che la legge divenga superata nel giro di poco tempo.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 3.11 al comma 14, volto a precisare che le reti private da consultare per il piano di assegnazione devono essere costituite da almeno 5 anni.

Il senatore VISCONTI dissente dalla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.14 in quanto, essendo stato assegnato al Ministro e non più al Ministero il compito di aggiornare il piano di assegnazione, è a suo avviso necessario ridurre il termine da 5 a 2 anni. Conseguentemente, anche l'emendamento 3.16 dovrebbe essere dichiarato ammissibile in quanto, essendosi rimessa la determinazione circa l'opportunità di un aggiornamento ad un soggetto politico, quale è il Ministro, è indispensabile prevedere un'analoga possibilità per le regioni e le province autonome interessate.

Il senatore VISCONTI illustra quindi l'emendamento 3.17 volto a precisare che l'aggiornamento del piano di assegnazione dovrà comunque avvenire nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3.

Dopo che il relatore ed il Ministro hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, tali emendamenti sono posti ai voti e respinti.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere favorevole con osservazioni del parere della 13^a Commissione, pervenuto in questo momento.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il presidente BERNARDI dichiara inammissibili gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Il senatore VISCONTI illustra l'emendamento 4.2 volto a sopprimere il secondo periodo del comma 2. Al riguardo fa presente che la Camera dei deputati ha stravolto un testo lungamente dibattuto in sede di 8^a Commissione che, dopo un sereno confronto, era riuscita ad individuare una soluzione accettabile per il problema della sorte delle aree sulle quali dovranno essere localizzati gli impianti.

Il ministro MAMMÌ ricorda le motivazioni dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, presentato peraltro dal Gruppo comunista, secondo il quale senza il riferimento alla legge Napoli per la fissazione delle indennità di esproprio, si sarebbero posti i comuni di fronte a problemi enormi di copertura dei propri bilanci.

Dissente il senatore VISCONTI, secondo il quale il riferimento alla legge n. 2892 del 1885 non è comunque corretto ed inoltre, così come formulato, comporterà la dichiarazione di edificabilità per le aree che si andranno ad espropriare, con costi enormi che i comuni non potranno certamente sopportare. Ricordando inoltre che il Senato ha appena approvato una nuova legge sugli espropri, il senatore Visconti afferma che l'approvazione dell'articolo 4 nel testo della Camera comporterebbe una contraddizione tra le deliberazioni dell'Assemblea del Senato veramente assurda.

Il ministro MAMMÌ fa presente che l'emendamento è stato sostenuto con argomentazioni molto convincenti e l'attuale formulazione del testo è venuta fuori da un coordinamento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea della Camera. Prospetta dunque l'opportunità che sia la Camera ad estendere alla fattispecie in esame la nuova normativa sugli espropri.

Il senatore VISCONTI illustra in via subordinata l'emendamento 4.2.1, che si propone di ridurre del 40 per cento l'importo dell'indennità di esproprio per le aree agricole.

Il PRESIDENTE-relatore ed il GOVERNO esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Il senatore VISCONTI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.2, che aprirà problemi enormi, impedendo l'attuazione del piano per l'impossibilità di acquisire le aree dove collocare gli impianti. Sottolinea che con l'approvazione dell'articolo 4 la maggioranza si assume pertanto una grave responsabilità.

Il senatore SANESI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.2.

Posti ai voti, risultano respinti gli emendamenti 4.2 e 4.2.1.

È dunque posto ai voti ed accolto l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il presidente BERNARDI dichiara inammissibile l'emendamento 5.3.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 5.1, riferito al comma 2, che tende a recuperare anche se parzialmente la *ratio* del testo approvato dal Senato che costituiva uno dei punti più qualificanti del provvedimento. Allo stesso obiettivo è ispirato l'emendamento 5.2, con il quale si consentirebbe comunque un governo pubblico delle reti di telecomunicazione.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore ha espresso parere contrario su tali emendamenti, il ministro MAMMÌ ricorda che il comma 3 dell'articolo 5 è stato soppresso perchè ritenuto dalla Camera dei deputati eccessivamente limitativo per l'attività dei privati, nonchè di difficile attuazione, mentre la soppressione del comma 2 è stata ritenuta una semplice conseguenza dell'eliminazione del comma 3. Anch'egli esprime quindi parere contrario sugli emendamenti presentati.

Il senatore PINNA dissente dalla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 5.3.

Gli emendamenti all'articolo 5 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore ANDÒ interviene per dichiarazione di voto sull'articolo 5, esprimendo il proprio disappunto per la prontezza con la quale il Governo, probabilmente legato ad una visione abbastanza antiquata del mondo delle telecomunicazioni, ha recepito le proposte di modifica della Camera senza individuare soluzioni alternative ad un problema così delicato per il quale il Senato aveva individuato un'equa soluzione.

Dopo aver annunciato che la questione sarà riproposta nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1685, il senatore Andò richiama l'attenzione del Ministro l'esigenza di precisare la dizione «giornali» contenuta nella lettera b) del primo comma dell'articolo 15. Al riguardo il ministro MAMMÌ precisa che il termine «giornali» deve intendersi «giornali quotidiani», anche in relazione alle definizioni contenute nella legge n. 416 del 1981.

L'articolo 5 è dunque posto ai voti ed accolto, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il presidente BERNARDI dichiara inammissibili gli emendamenti 6.1, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

Il senatore VISCONTI illustra l'emendamento 6.2, riferito al comma 3, volto a precisare che il Garante non deve essere amministratore di società. Illustra altresì l'emendamento 6.3 al comma 6, volto ad abbassare da 90 a 60 giorni il termine per l'emanazione del decreto che dovrà fissare il contingente dell'ufficio del Garante. Illustra infine l'emendamento 6.5 volto a sostituire l'alea del comma 10 al fine di riaffermare che la vigilanza deve costituire la funzione primaria del Garante, al contrario di quanto appare a seguito della riformulazione operata dalla Camera dei deputati.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore ed il MINISTRO hanno espresso parere contrario su tali emendamenti, essi sono posti ai voti e respinti.

È dunque posto ai voti ed accolto l'articolo 6, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, favorevole condizionato e con alcune osservazioni.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il presidente BERNARDI dichiara inammissibili gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.0.1.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 7.2 al comma 1, volto a prevedere nuovamente la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con i concessionari privati in ambito locale.

Il PRESIDENTE-relatore esprime parere contrario su tale emendamento. Si associa il MINISTRO, ricordando che la modifica approvata dalla Camera non esclude la possibilità di stipulare tali convenzioni, mentre una sua espressa previsione per legge avrebbe significato l'indebolimento dei compiti di controllo del Coreco e del Commissario del Governo.

Il senatore PINNA contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 7.3, che ripropone un ruolo più forte sia dei comitati regionali che delle regioni stesse. Al riguardo afferma che il Gruppo comunista considera un errore la decisione assunta dalla Camera che comporta l'inammissibile conseguenza di impedire alle regioni di esprimersi su una materia così delicata.

Alla luce di tali osservazioni, il presidente BERNARDI modifica la precedente decisione, dichiarando ammissibile l'emendamento.

Con il parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del MINISTRO, tale emendamento è dunque posto ai voti e respinto.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 7, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente BERNARDI propone di sospendere l'esame degli articoli.

Il senatore GIACOVAZZO riformula l'ordine del giorno già illustrato, volto ad uniformare i tempi di rilascio delle concessioni alla decorrenza dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 33 con riferimento ai concessionari per la radiodiffusione televisiva nazionale.

Interviene il senatore LIBERTINI per protestare contro l'anomalia della procedura seguita, che costringe i lavori in tempi irreali. Dichiarando la contrarietà dei senatori comunisti a sospendere i lavori, propone di chiedere alla Presidenza del Senato di poter continuare l'esame in Commissione, sottolineando che la decisione dei Capigruppo rappresenterà comunque un grave precedente.

Il presidente BERNARDI ricorda che è stata l'Assemblea del Senato a stabilire a maggioranza il termine di chiusura dei lavori in Commissione. Dichiarando comunque che egli stesso rappresenterà in Assemblea le proprie perplessità sulla ristrettezza dei tempi assegnati e si limiterà a riferire sullo stato dei lavori.

Il senatore GOLFARI interviene sull'ordine del giorno Giacobozzo che intende stabilire una parità di trattamento tra i *networks* privati

nazionali e quelli locali con riferimento al termine previsto per la dismissione delle reti non consentite.

Il senatore LIBERTINI, ricordando l'inutilità degli ordini del giorno, anche quando sono votati ed approvati, prospetta l'opportunità di trasformare l'ordine del giorno in un emendamento da presentare in Aula. Dichiara comunque il voto favorevole dei senatori comunisti sull'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo.

Il presidente BERNARDI, rilevato come anche la 1^a Commissione abbia espresso parere sul provvedimento, dà lettura del parere contrario della 5^a Commissione, pervenuto in questo momento.

Il senatore LIBERTINI sottolinea la rilevanza del parere e ribadisce ancora una volta l'assurda anomalia di una procedura che stravolge le disposizioni regolamentari.

Il ministro MAMMÌ, ricordando che sul problema delle risorse pubblicitarie della concessionaria pubblica non si è riusciti ad individuare una soluzione univoca neanche in altri paesi europei, riconosce l'utilità di rinviare al Garante, entro il termine del 31 dicembre 1992, ulteriori determinazioni per la disciplina dell'indice di affollamento, del canone e del tetto pubblicitario della RAI. Affermato quindi che a suo avviso il nuovo testo uscito dalla Camera va incontro parzialmente alle preoccupazioni manifestate dalla 5^a Commissione in sede di prima lettura del provvedimento, dichiara di non condividere le conclusioni del nuovo parere.

Il presidente BERNARDI, considerato che è ormai prossimo lo scadere dei termini a disposizione dell'8^a Commissione per riferire sul provvedimento, dichiara che in Assemblea darà comunicazione circa la non conclusione dell'esame del provvedimento e il punto al quale i lavori sono stati interrotti.

IN SEDE DELIBERANTE

Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente BERNARDI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che prevede la corresponsione di contributi alle imprese radiofoniche e private che nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 1987 abbiano trasmesso quotidianamente programmi informativi e che abbiano utilizzato per la diffusione almeno 60 impianti ubicati in un certo numero di regioni e province, usufruendo delle agevolazioni e dei rimborsi di cui alla citata

legge n. 67. Il Presidente-relatore fa quindi presente che le predette imprese si impegnano a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le medesime condizioni verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 67 relativamente alla natura dei programmi trasmessi e all'ampiezza della loro diffusione. Nel rilevare che il provvedimento è stato approvato a larga maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento, il presidente Bernardi comunica che sono già stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a, e propone pertanto di approvare definitivamente il provvedimento nella seduta odierna.

Il senatore VELLA non condivide la proposta del Presidente di un'approvazione immediata, in quanto la Commissione non sarebbe in grado di esprimere un giudizio fondato sul provvedimento.

Il senatore MARIOTTI, pur comprendendo l'osservazione del senatore Vella, si associa alla proposta del Presidente ricordando l'urgenza del provvedimento, sul quale già due Commissioni si sono espresse in tempi molto ristretti.

Il senatore PATRIARCA, pur essendo favorevole al provvedimento, non ritiene possibile approvarlo immediatamente senza aver preso nemmeno visione del testo stampato. Tale atto costituirebbe un gravissimo precedente, anche in considerazione del fatto che la Camera dei deputati ha introdotto nell'ambito del disegno di legge sull'emittenza la possibilità di costituire una quarta rete radiofonica per finalità informative sull'attività parlamentare. Propone quindi di rinviare alla ripresa dei lavori il seguito della discussione.

Il presidente BERNARDI comunica che il Presidente del Senato ha concesso un'ulteriore mezz'ora per i lavori della Commissione.

Il senatore SANESI si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, che si propone di fornire un sostegno urgente a Radio radicale.

Il senatore MARNIGA, riconoscendo la rilevanza della funzione svolta dalle imprese destinatarie del provvedimento, dichiara che il Gruppo socialista è contrario ad un'approvazione nella seduta odierna, anche in considerazione della previsione di una quarta rete radiofonica richiamata dal senatore Patriarca, che rende necessario un esame generale della materia, pur riconoscendo la significativa presenza di Radio radicale.

Il senatore LIBERTINI, dichiara che i senatori comunisti sono favorevoli al provvedimento in quanto riconoscono la positiva azione svolta da Radio radicale, ma non possono accettare un simile modo di legiferare in tempi ristrettissimi e senza stampati, che è irrispettoso del Regolamento.

È quindi posta ai voti ed approvata la proposta di rinvio della discussione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BERNARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi dell'8^a Commissione permanente è convocato per oggi pomeriggio, alle ore 16, per precisare le modalità di svolgimento dei previsti sopralluoghi nelle isole maggiori e fornire indicazioni in ordine al programma dei lavori dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 11,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (728-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il presidente GIUGNI ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato e che la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Il relatore, senatore SARTORI, sottolinea come l'argomento oggetto del disegno di legge sia stato a lungo discusso durante la prima lettura del Senato e sottolinea che le modifiche, oltre a quelle di natura finanziaria, non hanno attinenza al merito, ma ad aspetti formali quali il cambiamento di alcune date dovuto ai tempi di approvazione del provvedimento stesso. Ricorda inoltre che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole, con osservazioni rivolte al Governo circa la necessaria soppressione del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, che provvede anch'esso a coprire gli oneri pregressi per l'ENPAO.

Il presidente GIUGNI apre la discussione generale invitando i senatori - data la ristrettezza dei tempi - a preannunciare eventualmente anche il voto dei rispettivi Gruppi.

Il senatore ANGELONI, preannunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, esprime viva soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento equo e lungamente atteso dalla categoria

interessata. Sottolinea inoltre che esso rappresenta un ulteriore passo verso la riforma generale del sistema pensionistico ed esprime soddisfazione per il fatto che la materia faccia finalmente parte di un disegno di legge autonomo e non del decreto-legge sulla GEPI.

Il senatore PERRICONE, esprimendo soddisfazione per la conclusione del lungo *iter* del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il senatore ANTONIAZZI preannuncia che il Gruppo comunista voterà a favore dell'approvazione di questo provvedimento che si trascina da varie legislature nelle Aule del Senato e della Camera dei deputati e che rappresenta un atto dovuto nei confronti della categoria delle ostetriche.

Il presidente GIUGNI preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, rilevando che se la Camera dei deputati non avesse costituito un Comitato ristretto i tempi di approvazione della legge sarebbero stati probabilmente più rapidi e invita il Governo a mantenere un atteggiamento univoco nei due rami del Parlamento.

Il senatore FLORINO, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale - destra nazionale, sottolinea come l'approvazione del provvedimento in titolo rappresenti un atto di giustizia nei confronti della categoria interessata.

Il relatore, senatore SARTORI, ringrazia tutti i senatori intervenuti per l'unanime consenso espresso circa l'approvazione del provvedimento che chiude una vicenda durata troppo a lungo e rende giustizia alle attese delle ostetriche.

Il sottosegretario BISSI esprime soddisfazione per l'unanime consenso manifestato dalla Commissione. I cambiamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento si sono resi necessari per alcuni aggiustamenti di natura finanziaria che il Ministero del tesoro ha dovuto apportare. Quanto poi all'osservazione contenuta nel parere della 5^o Commissione, sottolinea che sarà presa in considerazione dal Governo che dovrà, necessariamente, reiterare il decreto-legge sulla GEPI.

Il presidente GIUGNI pone quindi separatamente ai voti l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 5, nel nuovo testo proposto dalla Camera dei deputati, che risultano approvati.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
MALAGODI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione) (Esame)

Prende la parola il Presidente MALAGODI: egli osserva che il provvedimento, il quale deve essere esaminato solo relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è di particolare delicatezza, soprattutto perchè viene a colmare un vuoto normativo non più conciliabile con la creazione di un mercato unico dei servizi e, in particolare, dei servizi audiovisivi intracomunitari. Si tratta di un settore nel quale la Comunità europea si è impegnata perseguendo la libera circolazione dei programmi di radiodiffusione conformi alle norme comunitarie nonchè la libertà d'accesso e il libero scambio dei medesimi sul mercato interno. A tale programma - aggiunge l'oratore - si ricollega l'adozione della direttiva «televisione senza frontiere» (89/552/CEE), adottata dal Consiglio il 3 ottobre 1989. Questa direttiva, che è stata varata dai competenti organi comunitari e, in ultima istanza, dal Consiglio Affari Generali della Comunità europea, dopo un esame attento ed articolato, rappresenta il punto di riferimento del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge in titolo infatti, - prosegue il Presidente relatore - si rifà alla direttiva CEE disciplinando *ex novo* il settore dell'emittenza pubblica e privata e, soprattutto, colmando nella materia delle interruzioni pubblicitarie un vuoto normativo che non può più essere abbandonato alla regolamentazione delle sole forze di mercato.

Nel far ciò, il testo proposto prevede, all'articolo 8, una disciplina degli inserimenti pubblicitari che attribuisce, avuto riguardo ad altre parti del provvedimento (specificamente l'articolo 15, comma 16) un moderato tempo di permanenza della normativa attuale sulla pubblicità per i films e gli altri spettacoli, almeno per le produzioni già finanziate e di terminata o quasi terminata lavorazione.

Ciò anche al fine, muovendosi nell'ambito di discrezionalità consentito dall'articolo 20 della direttiva 89/552/CEE, di non recare con una troppa rigorosa lettura delle norme comunitarie un danno ingiusto sia a chi ha prodotto l'opera, sia ai circuiti locali delle televisioni che su questo basano gran parte dei loro programmi (è orientato in questa direzione anche l'articolo 26 del provvedimento). Inoltre, il testo del disegno di legge sull'emittenza assicura la libera concorrenza necessaria ad un corretto dispiegarsi degli effetti connessi all'attuazione del mercato unico attraverso precise norme *antitrust* ed altre a tutela dei minori di alto profilo etico e del tutto conformi alla normativa comunitaria.

Il Presidente relatore dichiara – inoltre – di ritenere prevedibile che il provvedimento, nel suo complesso, consentirà l'adeguamento alle norme comunitarie ben prima del 3 ottobre 1991, data prevista per la trasposizione nel diritto interno della direttiva CEE, consentendo alla medesima un adeguamento ancora più tempestivo.

Premesse tali considerazioni, il Presidente relatore chiarisce che la convocazione della Giunta in sede plenaria successivamente all'emissione del parere da parte del Comitato per i pareri della Giunta, riunitosi ieri, sul medesimo disegno di legge in titolo, non intende prefigurare una volontà del Presidente della Giunta di rimettere in discussione il contenuto di una pronuncia che il Comitato ha reso legittimamente e nelle forme dovute. Si è trattato invece dell'esercizio di una iniziativa che si rendeva doverosa alla luce dell'articolo 8 del Regolamento del Senato che rende il Presidente garante del rispetto del Regolamento medesimo. In questa vicenda, infatti, il parere adottato in sede ristretta presentava profili censurabili dal punto di vista dell'ammissibilità, giacchè esso affrontava anche una parte del disegno di legge, e precisamente l'articolo 39, il quale non era stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una questione che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento del Senato, risulta insuperabile.

Il senatore ZECCHINO, avuto riguardo alla ristrettezza dei tempi entro i quali la Giunta è stata convocata ed alla prevedibile difficoltà per taluni di essere a conoscenza della seduta odierna, chiede una breve sospensione dei lavori.

Dopo interventi dei senatori FABBRI e ROSATI, la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, viene ripresa alle ore 10,45.

Prende nuovamente la parola il presidente MALAGODI, il quale, tenuto conto di quanto precedentemente emerso dal dibattito, propone una diversa formulazione dell'ultima parte del parere reso in sede ristretta.

Intervenendo nuovamente, il senatore ZECCHINO sottolinea con forza l'esigenza di chiarire con limpidezza il rapporto fra l'attività consultiva della Giunta e quella svolta in sede ristretta dal Comitato pareri: il parere reso in sede ristretta non può essere soggetto ad un

riesame in sede plenaria, esso è definitivo e restano eventualmente aperti margini di disponibilità del medesimo unicamente per quanto attiene al rispetto delle regole procedurali. Su tale versante - prosegue il senatore Zecchino - egli è, nella sua qualità di Presidente del Comitato pareri, disposto ad un confronto disteso e sereno e gli sembra che nella fattispecie in questione sussistano, in effetti, i profili di un approfondimento in sede plenaria. Egli aggiunge di non potersi invece trovare d'accordo qualora si intendesse riaprire un confronto sul contenuto del parere che è stato emesso validamente e nel rispetto delle dovute forme. Il senatore Zecchino conclude sottolineando che il rapporto fiduciario che è alla base del raccordo fra sede plenaria e sede ristretta è stato anche in questo caso alla base dei contatti preparatori intercorsi.

Interviene il senatore GIANOTTI il quale, espressa la propria perplessità in ordine alla convocazione della Giunta in sede plenaria con il medesimo ordine del giorno del Comitato pareri - di cui egli è componente - il quale ieri si era validamente espresso sul disegno di legge, ribadisce la perfetta regolarità della seduta del Comitato e l'esigenza di salvaguardare con la massima attenzione il rapporto fiduciario fra *plenum* e sede ristretta.

Il senatore FABBRI non contesta la definitività di un parere legittimamente reso nella sede ristretta, tuttavia - egli aggiunge - il rappresentante socialista nel Comitato suddetto aveva, anche se tardivamente, dato avvio alla procedura per la rimessione al *plenum*.

Nel merito esprime, comunque, perplessità sulla validità della pronuncia adottata precedentemente dal Comitato poichè esso non poteva prendere in esame parti del disegno di legge che non erano state oggetto di modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROSATI concorda con l'esigenza di limitare l'esame della Giunta alla parte non correttamente fatta oggetto di parere in sede ristretta. Il senatore Rosati dà, comunque, atto al Presidente relatore delle considerazioni testè svolte.

Anche secondo il senatore FERRARI-AGGRADI il rapporto fra sede ristretta e sede plenaria non può in alcun modo essere intaccato e va salvaguardato in ogni suo aspetto operando correttamente all'interno del rapporto fiduciario.

Il senatore MAFFIOLETTI rileva che è proprio sul corretto rapporto fra sede plenaria e sede ristretta che si fonda - in particolare - il buon funzionamento del lavoro delle Commissioni e ciò è tanto più importante in quanto tale ultima sede non è disciplinata da espresse norme regolamentari, ma si affida ad una prassi consolidata.

Si tratta di un equilibrio delicato: ogni sua reale o supposta alterazione è suscettibile di provocare dannosi effetti amplificati sull'attività di tutte le altre Commissioni; deve essere, perciò, ben chiaro che il parere reso in sede ristretta non è soggetto ad alcun riesame in sede plenaria e che, nel caso specifico, non di riesame si tratta ma del

corretto esercizio di un intervento dovuto del Presidente della Giunta finalizzato al rispetto delle norme del Regolamento.

Prende la parola il senatore NATALI il quale ribadisce che il Senato può discutere e deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge in esame e che di tale norma il Comitato pareri non ha tenuto conto. D'altra parte, pur rimanendo nell'ambito di un sereno confronto sarebbe stato, forse, da parte del Comitato più opportuno dimostrare maggiore sensibilità nei confronti del possibile impatto della pronunzia resa nell'ambito di una situazione già assai delicata.

L'oratore conclude rinnovando la fiducia della propria parte politica al presidente Malagodi e ribadendo che le vicende che hanno portato alla seduta odierna costituiscono solo un caso destinato a rimanere del tutto isolato.

Prende la parola il senatore TAGLIAMONTE il quale, dichiarato di concordare in ordine alla possibilità di riesame unicamente di quella parte del parere del Comitato non rispettosa delle norme di cui all'articolo 104 del Regolamento, prende comunque atto della relazione introduttiva svolta dal presidente Malagodi.

Tiene comunque a precisare al senatore Natali che i lavori del Comitato pareri, di cui egli fa parte, sono stati costantemente improntati nel passato ed ancor più durante l'esame del provvedimento in titolo ad una disamina attenta ed ispirata unicamente ai profili giuridici di compatibilità comunitaria e il testo del parere reso in sede ristretta è senz'altro giuridicamente rigoroso. Lo spirito che ha informato i lavori del Comitato è stato ben lungi dal volersi confrontare con un dibattito politico ma si è mosso nell'ambito di una scrupolosa indagine giuridica.

Concorda con le osservazioni del senatore Tagliamonte il senatore ARFÈ il quale ribadisce l'estrema accuratezza del lavoro compiuto in sede ristretta ed aggiunge, come componente del Comitato pareri, che il confronto fra il provvedimento e le norme parametro costituite dalla direttiva 89/552/CEE è stato svolto sotto profili squisitamente tecnici. Egli concorda, peraltro, con la possibilità di vagliare l'attività del Comitato, per quanto attiene al rispetto dell'articolo 104 del Regolamento.

Anche il senatore DIANA sottolinea la serietà e la prudenza con la quale il Comitato pareri svolge la propria attività e rileva che alla prevista seduta è stata data massima ed ampia pubblicità. Egli ritiene, inoltre, pienamente condivisibili le valutazioni espresse dal presidente Malagodi all'inizio della seduta.

Interviene nuovamente il senatore ZECCHINO il quale tiene a ribadire il corretto svolgimento di ogni parte della seduta tenuta dal Comitato pareri svoltasi ieri ed altresì il mancato esercizio della facoltà di devoluzione al *plenum* spettante - come è noto - non solo ai membri del Comitato pareri ma anche a tutti i membri della Giunta. Ciò

soprattutto avuto riguardo ad alcune perplessità espresse in tal senso dal senatore Fabbri. Per quanto attiene, invece, a quanto adombrato dal senatore Natali circa una supposta mancata ricettività dimostrata dal Comitato nei confronti di un dibattito politicamente tanto sensibile il senatore Zecchino tiene a sottolineare che non di giudizio politico si è trattato, ma di valutazione approfonditamente tecnica.

Preso, comunque, atto della stringente necessità di rispettare l'articolo 104 del Regolamento il senatore Zecchino, avviandosi alla conclusione, rileva che, in realtà, il problema il quale attualmente sembra porsi unicamente sul piano formale non potrà, in prosieguo, atteggiarsi come anche di sostanza, poichè ogni norma si regge non per sè sola, ma in connessione con le altre. Egli conclude dichiarandosi comunque disponibile al dialogo e alla ricerca di una soluzione che dato il carattere della questione, suffraga il principio che la competenza della Giunta non può spingersi ad inficiare nel merito un parere legittimamente deliberato.

La Giunta, quindi, preso atto dell'andamento del dibattito, conviene di conferire al senatore Zecchino, nella sua qualità di Presidente del Comitato pareri, mandato ad apportare al parere emesso ieri le necessarie modifiche.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 9.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (A.S. 1138-B)

(Esame e conclusione)

Il presidente BARBERA, relatore, illustra il testo del disegno di legge, con riferimento alle parti che specificamente interessano la competenza della Commissione: si tratta, in particolare, degli articoli 3, 7 e 20.

Prima di soffermarsi sul contenuto dei suddetti articoli, il relatore ricorda che al Senato sono pendenti anche i progetti di legge n. 2145 e n. 2195, presentati rispettivamente dal Consiglio regionale dell'Umbria e dal Consiglio regionale del Piemonte, intesi a conferire all'emittenza locale il ruolo di un sottosistema qualificato nell'ambito del più generale sistema radiotelevisivo: auspica una presa in considerazione anche di questi progetti di legge da parte della Commissione di merito.

Fatta questa premessa, con riferimento a quanto disposto nell'articolo 3, il relatore osserva che la procedura ivi delineata si discosta da quella prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in relazione alla localizzazione delle opere pubbliche di competenza delle amministrazioni statali, che prevede che si proceda d'intesa tra lo Stato e le regioni, attivando, in mancanza, meccanismi sostitutivi; ritiene che, diversamente da quanto stabilito nell'articolo 3, un obbligo di intesa con le regioni dovrebbe essere sancito anche ai fini della predisposizione del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora nei vari bacini di utenza.

Una seconda questione che sottopone alla Commissione riguarda i compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 7, che in sostanza richiama le competenze già attribuite ai

comitati stessi dalla legge n. 103 del 1975. A suo avviso, anche ai fini di un'opportuna valorizzazione del ruolo di questi comitati, dovrebbe essere inclusa tra i compiti ad essi attribuiti la regolamentazione delle trasmissioni relative ad elezioni e *referendum* regionali e locali; questo presuppone il ripristino dell'articolo 22 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera, che disciplina le trasmissioni elettorali in ambito locale con riferimento ai concessionari privati, trasmissioni altrimenti prive di regolamentazione.

Il relatore auspica, infine, il ripristino della previsione dell'obbligo di convenzioni con le regioni per la diffusione dell'informazione locale, anch'esso previsto in un articolo soppresso dalla Camera.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole a condizione che siano recepite le considerazioni testè formulate.

Il deputato AMATO, dopo aver invitato la Commissione a farsi carico, realisticamente, degli assai ristretti margini di tempo che ancora il legislatore ha a disposizione prima che intervenga la pronuncia della Corte Costituzionale sull'argomento, analizza nel merito i rilievi espressi dal relatore, che a suo avviso sarebbe più opportuno formulare come raccomandazioni o osservazioni, anzichè come condizioni. Circa le considerazioni relative alle procedure definite nell'articolo 3 per la predisposizione del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora afferma di comprendere le preoccupazioni del relatore, poichè non v'è dubbio che, nel tempo intercorso dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ad oggi, la tendenza ad intaccare l'autonomia regionale tramite i poteri sostitutivi si è progressivamente accentuata; non è questa però la sede per affrontare un problema che ha carattere più generale e impone una riflessione approfondita sull'insieme della legislazione corrente.

Quanto alle convenzioni con le regioni per la diffusione dell'informazione locale, osserva che se il testo del disegno di legge non prevede più un obbligo in tal senso, questo non vuol dire che sia preclusa in alcun modo la facoltà di stipulare convenzioni di questo tipo.

Il senatore SCIVOLETTO - premesso che, in ossequio ad una prassi che ha sempre guidato i lavori della Commissione, si atterrà ai profili di stretta pertinenza della Commissione stessa, respingendo la tentazione di soffermarsi sulle linee generali di questo disegno di legge, su cui il giudizio non potrebbe che essere estremamente critico - afferma di condividere le considerazioni svolte dal Presidente relatore. Sottolinea come lo sviluppo del sistema radiotelevisivo, sia pubblico che privato, sia avvenuto secondo linee che hanno portato a «scavalcare» il ruolo delle regioni: di fatto, processi di concentrazione economica e tendenze neoaccentriche stanno camminando di pari passo nel Paese e portano al progressivo svuotamento delle assemblee elettive, a cominciare da quelle locali.

Condivide quindi i rilievi formulati dal relatore e ribadisce la necessità che siano espressi sotto forma di condizioni.

Il senatore DUJANY afferma che il giudizio su questo disegno di legge non può certo essere positivo per i profili di competenza della Commissione: basta ricordare come fin dalle prime battute del dibattito su questo argomento si sia registrata una netta chiusura nei confronti delle regioni.

Senza riprendere qui i motivi di dissenso su questo provvedimento, si limita a sollecitare un richiamo, nel parere, alla questione della effettuazione di trasmissioni televisive nelle lingue delle minoranze linguistiche nelle regioni di confine, in modo che sia chiaro che resta fermo quanto già disposto al riguardo dall'articolo 19, primo comma, lettera c) della legge n. 103 del 1975.

Il senatore Arduino AGNELLI, richiamandosi a quanto già detto dall'onorevole Amato, con cui concorda, intende solo ribadire la richiesta di formulare le considerazioni sviluppate dal relatore sotto forma di raccomandazioni o osservazioni e non di condizioni, anche perchè questa soluzione appare tecnicamente più corretta alla luce delle norme regolamentari.

Dopo una breve replica del presidente BARBERA, i senatori SCIVOLETTO e DUJANY insistono perchè, quanto meno il rilievo concernente l'articolo 3, sia redatto come condizione apposta al parere.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per parti separate del seguente parere, proposto dal Presidente-relatore, che è approvato con il voto contrario del deputato AMATO e del senatore Arduino AGNELLI sulla condizione inserita nel parere stesso:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessò di ritenere auspicabile che - limitatamente agli aspetti inerenti le disposizioni soggette alla seconda deliberazione del Senato - insieme al disegno di legge n. 1138-B siano esaminate anche le proposte di legge A.S. n. 2145 e A.S. n. 2195, presentate rispettivamente dal Consiglio regionale dell'Umbria e dal Consiglio regionale del Piemonte; proposte che mirano a conferire all'emittenza locale il ruolo di un sottosistema qualificato nell'ambito del più generale sistema radiotelevisivo, e che si contrappongono perciò alla situazione attuale che vede l'emittenza locale solo come una sorta di comparto residuale;

premessò che le regioni sono intervenute più volte nella materia disciplinata dal disegno di legge in esame, sia per gli aspetti ad esse demandati dalla legge n. 103 del 1975, sia per i profili derivanti dagli obblighi statutari (quali il potenziamento dell'informazione) e dai propri obblighi istituzionali (quali la promozione della cultura e dell'educazione), sia, infine, con riferimento a competenze regionali in settori strettamente connessi alla disciplina dell'emittenza (quali l'urbanistica e il regime dei suoli);

ricordato che, in tema di effettuazione di trasmissioni televisive nelle lingue delle minoranze linguistiche nelle regioni di confine, deve

intendersi che resti fermo quanto già disposto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 103 del 1975;

limitatamente agli aspetti relativi alla propria competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge A.S. n. 1138-B

a condizione che al comma 14 dell'articolo 3 il previsto parere regionale sul piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva e sonora in ciascun bacino di utenza sia trasformato in obbligo di intesa con le regioni, in coerenza con quanto previsto - anche per gli opportuni meccanismi sostitutivi - dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in relazione alla localizzazione delle opere pubbliche di competenza delle amministrazioni statali; - e con le seguenti osservazioni:

a) che tra i compiti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (articolo 1 del testo in esame) sia prevista anche la regolamentazione delle trasmissioni elettorali in ambito locale - del servizio pubblico e dei concessionari privati - relative ad elezioni e referendum regionali e locali, secondo i criteri indicati dall'articolo 22 del testo precedentemente approvato dal Senato e del quale la Commissione propone il ripristino;

b) che l'attuale formulazione dell'articolo 20 - anche qualora non fosse ripristinato l'obbligo di convenzioni con le regioni per la diffusione dell'informazione locale, secondo quanto prevedeva il testo dell'articolo 23 precedentemente approvato dal Senato - deve intendersi nel senso di non precludere, evidentemente, la facoltà di prevedere tali convenzioni; in ogni caso la Commissione ritiene che dovrebbero essere meglio specificati i contenuti e le finalità delle convenzioni con le regioni che possono essere previste a carico dei concessionari privati in ambito locale dai relativi atti di concessione.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

indi del Vice Presidente
BELLOCCHIO

La seduta inizia alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente fa poi una precisazione in merito ad una affermazione contenuta in un articolo pubblicato a firma di Roberto Chiodi sul numero del settimanale «L'Espresso» apparso in edicola il 30 luglio. In relazione alla programmata audizione del Presidente del Consiglio da parte della Commissione, in quell'articolo si può infatti leggere che i commissari si sarebbero fatti predisporre un *dossier* contenente testimonianze, documenti, interrogatori e inchieste giudiziarie. Al riguardo chiarisce che nè lui ha commissionato, nè gli uffici o i collaboratori della Commissione hanno predisposto, alcun *dossier*: tale chiarimento è necessario per dissipare anche il più piccolo dubbio che documenti di tal genere possano essere stati consegnati ai giornalisti dalla Commissione, tanto più se si dovesse trattare di documenti inediti come, secondo notizie di stampa, avrebbe sostenuto «L'Espresso». Per completezza d'informazione, il Presidente aggiunge che in data 31 luglio scorso un fascicolo, contenente diversi documenti riguardanti la loggia P2 e i servizi di sicurezza, è stato trasmesso alla Commissione dall'Archivio storico della Camera dei deputati che, non avendo accolto la Presidenza di quel ramo del Parlamento la specifica richiesta di acquisizione della Commissione stragi, è responsabile della custodia della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ONOREVOLE
GIULIO ANDREOTTI*

La Commissione svolge l'audizione del Presidente del Consiglio, onorevole Giulio ANDREOTTI.

Il PRESIDENTE fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di ascoltare il Presidente del Consiglio per avere elementi di informazione e conoscere le valutazioni del Governo in ordine alle seguenti questioni: le connessioni internazionali del terrorismo italiano, con particolare riferimento ai paesi dell'Europa orientale; l'esito negativo di quasi tutti i procedimenti giudiziari sulle stragi; i problemi sollevati dal servizio giornalistico recentemente trasmesso dal TG1 sugli asseriti collegamenti tra CIA e P2; le dichiarazioni rilasciate dall'ammiraglio Flatley in ordine al funzionamento del radar della portaerei «Saratoga» 27 giugno 1980.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, pronunciato un intervento introduttivo, risponde a quesiti posti dai senatori Rastrelli, Boato, Macis e Granelli e dai deputati Tortorella, Casini, Cicciomessere, Zamberletti, Andò, Bellocchio e Cipriani.

La Commissione svolge in seduta segreta un passaggio dell'audizione dell'Onorevole Andreotti relativo ad alcune affermazioni del senatore BOATO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri che ringrazia per il contributo che ha voluto fornire ai lavori della Commissione e per la cortese disponibilità dimostrata.

SULLE COMUNICAZIONI INIZIALI DEL PRESIDENTE

Dopo che il Presidente ha comunicato che nella riunione informale dell'Ufficio di Presidenza allargato svoltasi il 1° agosto scorso si è concordato di convocare l'Ufficio di Presidenza per martedì 18 settembre, il senatore MACIS, intervenendo sulla precisazione fatta dal Presidente in relazione ad un articolo del settimanale «L'Espresso», osserva che, a suo giudizio, la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 dovrà essere acquisito dalla Commissione stragi nell'ambito di un organico programma che comprenda anche, come è stato prospettato nell'ultima riunione informale dell'Ufficio di Presidenza, il rafforzamento delle strutture di supporto della Commissione. Incidenti come questo al quale si è riferito il Presidente nascono dal fatto che i commissari non hanno la diretta disponibilità degli atti della Commissione P2, conservati presso l'archivio storico della Camera dei deputati.

Prende poi la parola il deputato BELLOCCHIO il quale, giudicata opportuna la precisazione del Presidente, sottolinea peraltro l'anomalia

di una situazione nella quale alcuni commissari - tra cui lui stesso - hanno dovuto chiedere all'ufficio competente dell'Archivio storico della Camera dei deputati di predisporre loro un fascicolo di documentazione che invece avrebbe dovuto essere richiesto ufficialmente dalla Commissione e reso disponibile per tutti i commissari, essendo composto da documenti, tutti pubblicati, concernenti episodi attinenti ad una delle questioni oggetto dell'audizione del Presidente del Consiglio.

Il PRESIDENTE, ribadita la doverosità della precisazione da lui fatta in apertura di seduta, dissente dall'osservazione formulata dal deputato Bellocchio. Dichiara infine che provvederà a reiterare presso la Presidenza della Camera la richiesta di acquisire agli atti della Commissione la documentazione raccolta dalla Commissione d'inchiesta sulla loggia P2.

La seduta termina alle ore 12,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 10.

Emendamento al disegno di legge:

Deputati Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400),
Approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'astensione del gruppo parlamentare socialista.

La seduta termina alle ore 10,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 13,10.

Deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PAVAN illustra una proposta di emendamento del Governo relativo alla clausola di copertura del provvedimento, che trova il finanziamento a valere sulle entrate derivanti dal decreto-legge n. 192 del 1990, da utilizzarsi in deroga alla riserva del 75 per cento prevista dall'articolo 2 della legge finanziaria per il ripiano del *deficit* di bilancio. Ciò in considerazione del fatto che il Governo si era impegnato a definire una copertura per il provvedimento all'esame e che le proposte emerse ieri in Sottocommissione non sono parse percorribili al Governo stesso. Certamente la proposta del Governo potrà non essere soddisfacente, ma allo stato attuale non è stato possibile definirne una migliore.

Il presidente ANDREATTA osserva che sino ad oggi la Commissione ha tenuto quale principio non derogabile quello della salvaguardia dell'articolo 2 della legge finanziaria, che prevede la destinazione del 75 per cento delle nuove entrate a riduzione del disavanzo, nella convinzione che, nelle attuali condizioni della finanza pubblica, già destinare il 25 per cento delle nuove entrate a provvedimenti di spesa costituisca una eccezione, non ulteriormente estendibile. Se si accedesse alla proposta governativa, risulterebbe sostanzialmente impossibile opporsi ad analoghe richieste che pervenissero per coprire altri provvedimenti, e dunque qualsiasi manovra che si ponesse la finalità di

reperire nuove entrate per ripianare il *deficit* sarebbe destinata ad essere vanificata. Ritiene pertanto che il carico di forte emozione che discende dal provvedimento all'esame potrebbe provocare, se accolta la proposta del Governo, effetti dirimpenti per il futuro sulla finanza pubblica, poichè la Commissione si troverebbe privata di strumenti giuridici relativamente alla valutazione della congruità delle coperture a valere su entrate.

Ad avviso del senatore SPOSETTI la proposta del Tesoro assume caratteri di una vera e propria provocazione nei confronti della Commissione, soprattutto dopo le decisioni già assunte dalla stessa in relazione ad altri provvedimenti, quali, ad esempio, quello in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali. Se tale proposta venisse accolta, in futuro non si potrebbe porre più alcun argine di fronte alle coperture attivate a valere su nuove entrate e dunque si provocherebbero effetti disastrosi sulla finanza pubblica. Ritiene pertanto che la proposta del Governo vada respinta e che sia opportuno definire una clausola di copertura che utilizzi, così come emerso nella seduta di ieri, accantonamenti di fondo speciale disponibili.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che allo stato non vi è la possibilità di utilizzare accantonamenti di fondo speciale.

Il senatore AZZARÀ osserva che, ove venisse accolta la proposta del Governo, la linea di difesa della Commissione verrebbe travolta. Tuttavia, poichè sarebbe ingiusto penalizzare le parti più deboli, ritiene che sia indispensabile attivare una copertura, eventualmente prevedendo una apposita imposta per tale scopo. Osserva infine, passando al merito del provvedimento, che, per evitare ingiustizie, sarebbe opportuno che lo Stato prevedesse un trattamento analogo a favore di tutte le vittime di eventi paragonabili e non differenziato a seconda dei diversi accadimenti.

Il presidente ANDREATTA propone di definire la copertura del provvedimento a valere su accantonamenti di fondo speciale disponibili.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che il Governo non è favorevole a tale ipotesi.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di sospendere l'esame del disegno di legge, al fine di definirne la clausola di copertura a valere su accantonamenti disponibili dei fondi speciali.

Deputati Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ALIVERTI fa presente che la Commissione industria ha espresso un parere contrario sull'utilizzo in difformità della voce di fondo speciale relativa ai mercati all'ingrosso. Tuttavia la Sottocommissione per i pareri della stessa Commissione industria gli ha conferito mandato per revocare tale contrarietà, nel caso in cui il Governo avesse fornito assicurazioni che l'esigenza a cui fa riferimento tale voce di fondo speciale sarebbe stata tenuta presente in occasione della definizione della legge finanziaria per il 1991. Poichè il Governo ha fatto sapere di avere tale intenzione, ritiene che la condizione si sia realizzata e che, conseguentemente, il precedente parere contrario possa essere superato.

La Sottocommissione concorda pertanto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 17.

Deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione).

Il presidente ANDREATTA illustra uno schema di parere favorevole, condizionato all'introduzione di una modifica della clausola della copertura, che viene definita mediante l'utilizzazione di una serie di accantonamenti di fondo speciale.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza, del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento del Senato:

alla 5^a Commissione permanente:

Deputato BIONDI ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (2400), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti.*

ERRATA CORRIGE

Nel 545° resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 2 agosto 1990, 278ª Seduta della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali):

a pagina 13, nella tredicesima riga, in luogo delle parole «articolo 20», si leggano le seguenti: «articolo 25».

Nello stesso resoconto, nella seduta antimeridiana della 7ª Commissione permanente, a pagina 29 al sest'ultimo rigo, il titoletto: «(Seguito della discussione e rinvio)» va sostituito con il seguente: «(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)».

Inoltre, sempre nello stesso resoconto, nella seduta del Comitato pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee, a pagina 92, al rigo nono, in luogo di *rimessione alla sede plenaria* si legga: *parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Sabato 4 agosto 1990, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dello schema di testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sabato 4 agosto 1990, ore 8,30

Procedure informative

Interrogazioni.
